CAMERA DEI DEPUTATI N. **968-A**

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

presentata alla Presidenza il 18 novembre 1999

(Relatore: **MONACO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLI, EVANGELISTI, CACCAVARI, CORDONI, LUMIA, MALENTACCHI, MORONI, NARDINI, PISTELLI

Istituzione del « Parco nazionale della pace » a S. Anna di Stazzema (Lucca)

Presentata il 16 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! – Come non fare tesoro del lascito drammatico e prezioso dei testimoni e delle vittime di tutte le tragedie in qualche modo riconducibili a quella unica, paradigmatica e, insieme, universale che fu l'Olocausto? E tale lezione può essere scolpita in una massima: « ricordare per non ripetere ». Conoscere e fare conoscere, fare memoria viva del limite cui può spingersi l'umana barbarie e, su tale lucida, drammatica consapevolezza, innestare una positiva cultura della pace e della fratellanza. Di qui il dovere di custodire i luoghi di quella memoria e di riconvertirli ad avamposti di un'umanità e una civiltà determinate non solo a « non ripetere », ma a coltivare metodicamente e in positivo sentimenti e idee che ne rappresentino il virtuoso rovescio. Questa proposta di legge mira a fare di S. Anna di Stazzema, in provincia di Lucca (comune medaglia d'oro al valor militare), e dell'area boschiva che la circonda, il « Parco nazionale della pace ». S. Anna fu teatro di una delle più feroci stragi nazifasciste. Il bilancio fu di oltre quattrocento morti, due terzi dei quali donne e bambini.

All'alba del 12 agosto 1944 reparti di S.S. in assetto di guerra raggiunsero S. Anna. Così, lo scrittore Manlio Cancogni ha ricostruito il barbaro eccidio: « Gli abitanti erano spinti negli anditi, nelle stanze a pianterreno e ivi mitragliati e, prima che tutti fossero spirati, era dato fuoco alla casa; e le mura, i mobili, i cadaveri, i corpi vivi, le bestie nelle stalle, bruciavano in un'unica fiamma. Poi c'erano quelli che cercavano di fuggire correndo fra i campi, e quelli colpivano al volo con le raffiche di mitragliatrice, abbattendoli quando con un grido d'angoscia e di suprema speranza erano già sul limitare del bosco che li avrebbe salvati. Poi c'erano i bambini, i teneri corpi dei bimbi ad eccitare quella libidine pazza di distruzione. Fracassavano loro il capo con il calcio della *pistol machine*, e infilato loro nel ventre un bastone, li appiccicavano ai muri delle case. Sette ne presero e li misero nel forno preparato quella mattina per il pane e ivi li lasciarono cuocere a fuoco lento. E non avevano ancora finito. Scesero perciò il sentiero della valle ancora smaniosi di colpire, di distruggere, compiendo nuovi delitti fino a sera ».

S. Anna, dunque, come luogo nazionale per ricordare tutte le vittime, tutte le città e i paesi che hanno subito distruzioni ed eccidi. Le iniziative assunte dall'amministrazione comunale di Stazzema mirano altresì a fare di S. Anna un punto di riferimento a livello mondiale per chi intende percorrere le vie della pace e della giustizia.

Proprio per far crescere una cultura della pace si propone di destinare l'area denominata S. Anna, frazione del comune di Stazzema, in provincia di Lucca, opportunamente sistemata, a « Parco nazionale della pace », allo scopo di ospitare manifestazioni pacifiste, mostre, proiezioni di film, una biblioteca specializzata intorno alla quale possano essere organizzati incontri nazionali e internazionali, promossi e pubblicati studi, istituiti premi per libri e opere a persone o enti che sviluppino la cultura della pace e del disarmo e ne abbiano propagandato i valori (articolo 2).

La gestione del « Parco nazionale della pace » (articolo 3) è affidata al Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, come previsto dalla legge regionale della Toscana n. 39 del 12 agosto 1991.

La regione Toscana stabilisce strutture e modalità di gestione. Al comune di Staz-

zema (articolo 4) spetta il compito di approvare, in conformità alla strumentazione urbanistica e nel rispetto dei valori ambientali, il progetto di sistemazione dell'area.

Il comune di Stazzema ha già previsto nell'ambito di tale sistemazione, la realizzazione di un percorso attrezzato che attraversa un bosco di eccezionale bellezza e che unisce, tramite un sentiero, la chiesa al monumento ossario. Su questo percorso saranno attrezzati appositi spazi che, unitamente a quelli ricavati con la ristrutturazione e il recupero di alcuni manufatti, potranno ricevere ogni tipo di testimonianza che città e comunità martiri di ogni parte del mondo intenderanno fornire al Parco della pace.

Il comma 3 dell'articolo 4, modificato dalla Commissione al fine di recepire i pareri espressi dalle Commissioni difesa e bilancio, prevede che il Comitato collabori con i competenti organi del Ministero della difesa.

Per quanto riguarda il finanziamento, oltre a quanto previsto dalla regione Toscana lo Stato si impegna a far fronte con appositi stanziamenti. A tal fine la Commissione, in recepimento del parere espresso dalla Commissione bilancio, ha modificato la norma di copertura (articolo 5) prevedendo un contributo in favore del Comune di S. Anna di Stazzema per le spese di impianto pari a lire 400 milioni annui per gli anni dal 2000 al 2004 e per le spese di funzionamento un contributo di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2000.

MONACO, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il comma 3 dell'articolo 4 sia così riformulato:

« Il Comitato di cui al comma l dell'articolo 3 collabora con i competenti organi del Ministero della Difesa ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, con le seguenti condizioni:

all'articolo 4, comma 3, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si farà fronte a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2. »;

all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « per gli anni dal 1999 al 2003, », siano inserite le seguenti: « nel limite massimo »;

all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: « in favore del comune di Stazzema », siano inserite le seguenti: « nel limite massimo »;

i medesimi commi 1 e 2 dell'articolo 5 siano modificati allo scopo di imputare l'onere da essi previsto ad un accantonamento del fondo speciale, rispettivamente, di conto capitale e di parte corrente diverso da quello relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che non presenta la necessaria disponibilità di risorse;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 5, aggiungendo, dopo il comma 3, il seguente comma: « 4. La regione Toscana, il comune di Stazzema, gli enti locali ed ogni altro organismo pubblico o privato, possono contribuire con propri fondi al conseguimento dei fini della presente legge. »;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente che l'entrata in vigore del provvedimento abbia luogo a decorrere dall'anno 2000, modificando di conseguenza le disposizioni relative alla quantificazione e copertura dell'onere finanziario.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Allo scopo di promuovere iniziative culturali e internazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del passato, per una cultura di pace e per cancellare la guerra dalla storia dei popoli, è istituito a S. Anna di Stazzema (Lucca) il « Parco nazionale della pace ». 2. Alla determinazione dei confini del « Parco nazionale della pace » provvede il comune di Stazzema.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Il « Parco nazionale della pace » ha il fine di raccogliere e organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli sui temi della pace e del disarmo, promuovere e pubblicare studi e documentazioni, nonché ospitare una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale. 2. Il « Parco nazionale della pace » organizza l'assegnazione di premi nazionali ed internazionali per libri e opere a persone o enti che abbiano contribuito a promuovere la pace, il disarmo, la collaborazione internazionale.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La gestione del « Parco nazionale della pace » è affidata al Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, la cui costituzione è prevista dall'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1991, n. 39, della regione Toscana.	*Identico.*

2. La regione Toscana stabilisce le strutture e le modalità di gestione per il funzionamento del « Parco nazionale della pace ».

ART. 4.

1. La sistemazione e la manutenzione dell'area destinata al « Parco nazionale della pace » e degli edifici esistenti sono finalizzate alle attività previste dall'articolo 1.

2. Il progetto di sistemazione dell'area del « Parco nazionale della pace » è redatto a cura del comune di Stazzema e approvato in conformità al piano regolatore generale e alle norme urbanistiche.

3. Il Ministero della difesa, d'intesa con il Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 3, collabora, tramite il comando militare competente, alla gestione del « Parco nazionale della pace ».

ART. 5.

1. Per le spese di primo impianto, per i servizi e per le infrastrutture logistiche, e per l'acquisto del terreno sul quale sorge l'ossario delle vittime della strage di S. Anna di Stazzema e dell'area monumentale circostante, è autorizzato il versamento a favore del comune di Stazzema, per gli anni 1996 e seguenti, di due miliardi di lire in ragione di anno. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 4011 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 4.

1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. Il Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 3 collabora con i competenti organi del Ministero della difesa. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si fa fronte a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2.

ART. 5.

1. Per le spese di primo impianto, per i servizi e per le infrastrutture logistiche, e per l'acquisto del terreno sul quale sorge l'ossario delle vittime della strage di S. Anna di Stazzema e dell'area monumentale circostante, **è autorizzato un contributo in favore del comune di Stazzema, per gli anni dal 2000 al 2004, nel limite massimo di lire 500 milioni in ragione di anno. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.**

2. Per le spese di funzionamento del « Parco nazionale della pace » è autorizzato un contributo in favore del comune di

Stazzema nel limite massimo di lire 100 milioni in ragione di anno a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.